



Comune di Gemmano (RN)

C.F.82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: info@comune.gemmano.rn.it URL: comune.gemmano.rn.it

☎ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 📠 0541 – 85.40.12

Deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale)

n. 13 del Reg. data 13.05.2013	OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi [T.A.R.E.S. ("TAriffa Rifiuti E Servizi")]
---	---

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 13 (TREDICI) del mese di MAGGIO, alle ore 13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato come da proposta di seguito riportata;

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S. "Tariffa Rifiuti E Servizi")**

Proposta di delibera del responsabile dell'area economico finanziaria Servizio Tributi - Responsabile T.A.R.E.S.

Preso atto che è in vigore dal **1° gennaio 2013** il nuovo tributo, [**TARES** ("Tariffa Rifiuti E Servizi", o anche RES)] introdotto dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. "*decreto salva Italia*"), e consiste in un'imposta basata sulla superficie dell'immobile di riferimento, che ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza.

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Gemmano la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni (disciplinata dal D. Lgs. 507/93), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Considerato che l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D. L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Considerato altresì che il Consiglio dei Ministri n. 75 in data 06/04/2013 ha proposto il Decreto Legge n. 35 emanato in data 08/04/2013 (G.U. 8/4/2013 n. 82) recante: *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. n.35/2013 - Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali, c che testualmente recitano:

1. ... omisss...

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, **in deroga** a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la **scadenza** e il **numero delle rate** di versamento del **tributo** sono stabilite dal comune con propria **deliberazione adottata**, anche nelle **more della regolamentazione comunale** del nuovo tributo, e **pubblicata**, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento

b) ai **fini del versamento** delle prime due rate del tributo, e **comunque ad eccezione dell'ultima rata** dello stesso, i comuni **possono** inviare ai contribuenti i **modelli di pagamento precompilati già predisposti** per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero **indicare le altre modalità di pagamento già in uso** per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono **scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES**, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:

"890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva."

Visto altresì il comma 22, del medesimo art. 14 del D. L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.

Preso atto degli incontri avvenuti con le altre Amministrazioni appartenenti alla Provincia di Rimini volti a pervenire all'approvazione di un Regolamento TARES dai contenuti condivisi e uniformi, specie per quanto attiene le scadenze e i termini di ciascun adempimento da parte dei contribuenti.

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione di uno specifico regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi.

Visto ed esaminato lo schema di regolamento, che allegato "A" alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario in data 22.04.2013, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile per il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, il Responsabile dell'area Economico Finanziaria, sig. Angelo Cevoli.

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

PROPONE

1. Di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, (T.A.R.E.S.) che allegato sotto la lettera "A" forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2013;
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
4. di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato esecutivo, al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e dell'art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,

PROPONE

di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Allegato: A REGOLAMENTO



Comune di Gemmano (RN)

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405
PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it URL: comune.gemmano.rn.it

☎ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 📠 0541 – 85.40.12 📞 328-1503823

SERVIZIO TRIBUTI-TA.R.E.S.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

INDICE:

TITOL O I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del tributo annuale
- Art. 2 - Componenti del tributo
- Art. 3 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 4 - Presupposto
- Art. 5 - Soggetto attivo
- Art. 6 - Soggetto passivo

TITOL O II - SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO

- Art. 7 - Modalità di calcolo della superficie assoggettabile al tributo
- Art. 8 - Locali ed aree non assoggettati al tributo
- Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali

TITOL O III - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 10 - Commisurazione della tariffa
- Art. 11 - Piano Finanziario
- Art. 12 - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 - Riduzioni tariffarie
- Art. 15 - Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche
- Art. 16 - Riduzioni per avvio al recupero utenze non domestiche
- Art. 17 - Agevolazioni speciali
- Art. 18 - Tributo giornaliero

TITOL O IV - PROCEDURE E SANZIONI

- Art. 19 - Dichiarazione
- Art. 20 - Riscossione
- Art. 21 - Attività di controllo e sanzioni

TITOL O V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 23 - Norma di rinvio

TITOLI NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione del tributo annuale

1.A decorrere dal 1° gennaio 2013, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D. L. 201/2011 e s. m. i. è istituito nel territorio del Comune di Gemmano (RN) il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi.

2.Il tributo è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi indivisibili dei Comuni.

Art. 2 - Componenti del tributo

1.Il tributo si articola in due componenti:

- a)componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b)componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D. L. 201/2011.

Art. 3 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1.L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti dell'art. 14 del D. L. 201/2011.

2.Il presente regolamento integra la disciplina legislativa relativa al Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'art. 14 del D. L. 201/2011 e detta le disposizioni per l'applicazione del tributo, in particolare:

- a)definisce la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b)disciplina le riduzioni tariffarie;
- c)disciplina le riduzioni ed esenzioni;
- d)individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e)definisce i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.

Art. 4 - Presupposto

1.Presupposto del tributo disciplinato dal presente regolamento è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

Art. 5 - Soggetto attivo

1.Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, è il Comune di Gemmano nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 - Soggetto passivo

1.Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2.Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali ed aree di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie sui locali e sulle aree medesime.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto relativamente ai locali ed aree scoperte di uso comune. I locali ed aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti detentori.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

TITOLI I SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO

Art. 7 - Modalità di calcolo della superficie assoggettabile al tributo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D. L. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie di cui al comma 1 è misurata, per i locali sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,49 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

3. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 8 - Locali ed aree non assoggettati al tributo

1. Non sono assoggettati al tributo i seguenti locali ed aree i quali, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fermo restando l'assoggettamento delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, ferma restando l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione del tributo per i locali ed aree adibiti a servizi o, comunque, non direttamente adibiti all'attività sportiva;
- e) unità immobiliari, autonomamente censite in catasto, interamente sgombrare e/o prive di utenze attive (luce, acqua, gas);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che la non assoggettabilità è limitata al periodo durante il quale permangono queste condizioni e purché vi sia effettiva assenza di occupazione;
- g) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici, autonomamente censiti in catasto, purché gli stessi siano destinati ad esclusivo utilizzo agricolo, per la conservazione dei prodotti, per il ricovero del bestiame e per la custodia degli attrezzi;

h) cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono, locali ed aree non accessibili;

i) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

j) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);

k) porticati aperti da più di un lato; grotte tufacee del centro storico, se accessori o pertinenze di civili abitazioni; soffitte o mansarde per la parte che non raggiunge l'altezza di mt 1,50; balconi e terrazze purché non verandati.

2. Per situazioni non contemplate al precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali

1. Le aree scoperte, eccetto le aree di cui al precedente art. 8, sono computate per intero.

2. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali ed aree, di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo.

Tale riduzione è applicata alla superficie utilizzata per l'attività produttiva:

Attività	Percentuale di riduzione della superficie
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi, ambulatori	15%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Carrozzerie	30%
Tipografie, serigrafie, incisorie, litografie, stamperie	20%
Vetriere	20%
Imbianchini e tinteggiatori, verniciatura e lucidatura mobili	20%
Cantieri navali	30%
Marmisti, lapidei	30%
Falegnamerie	20%
Allestimenti, produzione materiale pubblicitario	20%
Lavorazione materie plastiche, vetroresine	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoservizi, autolavaggi	10%
Pelletterie	20%
Verniciatura, fonderie, ceramiche	50%
Metalmeccaniche, elettromeccaniche	15%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti sono accordate esclusivamente a richiesta di parte effettuata tramite denuncia originaria o di variazione resa ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento oppure tramite motivata istanza opportunamente dettagliata nelle superfici. In ogni caso l'interessato deve dimostrare, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi e deve altresì allegare copia della planimetria dei locali interessati.

5. Qualora le modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani non siano compatibili con sistema di raccolta utilizzato dal gestore del servizio, a richiesta dell'interessato, si applica una riduzione del 50% sulla superficie utilizzata per l'attività produttiva.

6. La richiesta della riduzione di cui al comma 5 deve contenere la descrizione dettagliata della riduzione della tipologia del rifiuto conferito, della quantità e delle modalità di conferimento del rifiuto; ad essa devono inoltre essere allegati copia del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) oppure dei documenti dai quali si possa accertare l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti e da una planimetria dei locali utilizzati. Prima di concedere la riduzione, d'ufficio, viene acquisito il nulla osta del responsabile dell'Ufficio Ambiente.

7. Qualora un contribuente possa beneficiare sia dell'agevolazione di cui al comma 2 che di quella al comma 5, si applica la più favorevole tra le due.

TITOLLO III DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 10 - Commisurazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. La tariffa di cui ai commi precedenti è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Art. 11 - Piano Finanziario

1. Le tariffe di cui al comma precedente sono determinate sulla base del Piano Finanziario redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 23, del D. L. 201/2011 e dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999.

Art. 12 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie distinte sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare risultante dagli archivi anagrafici e precisamente:

- 1 (uno) componente
- 2 (due) componenti
- 3 (tre) componenti
- 4 (quattro) componenti
- 5 (cinque) componenti
- 6 (sei) o più componenti

2. Qualora nella medesima abitazione risultino residenti più nuclei anagrafici i componenti di ciascun nucleo saranno sommati. La tariffa applicata sarà quella relativa al totale dei componenti così ottenuto.

3. Nel numero dei componenti devono altresì essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica nell'unità abitativa risultano ivi dimoranti, come attestato dalla dichiarazione originaria o di variazione resa ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

4. Nel calcolo dei componenti di cui ai commi precedenti non saranno considerati i soggetti per i quali è stata avviata una pratica di irreperibilità anagrafica, purché ne sia fatta apposita richiesta.

5. Per le utenze domestiche occupate o detenute stabilmente da soggetti passivi che non vi risiedono il numero dei componenti è calcolato sulla base di quanto indicato nella dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

6. In mancanza delle informazioni di cui al comma precedente, oppure se l'abitazione è tenuta a disposizione del soggetto passivo per uso limitato o discontinuo, il numero dei componenti è calcolato sulla base della seguente presunzione:

- da 0 a 45 mq 1 componente
- da 46 a 60 mq 2 componenti
- da 61 a 75 mq 3 componenti
- oltre 75 mq 4 componenti

Tali scaglioni di superficie considerano la sola unità immobiliare adibita ad abitazione, pertinenze escluse.

7. Si considera la presunzione di cui al comma 6 anche quando il soggetto passivo risulti residente all'estero e faccia un utilizzo stagionale, limitato o discontinuo dell'abitazione stessa.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo, salvo conguaglio.

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, tenuto conto delle dimensioni demografiche del Comune di Gemmano, sono classificate in ventuno categorie omogenee, distinte in relazione alla loro potenzialità di produrre rifiuto.

2. Le categorie di utenza sono le seguenti:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

3. A ciascuna utenza non domestica è attribuita la categoria di attività di cui al comma precedente, in relazione all'attività effettivamente esercitata nei locali soggetti al tributo. L'attività esercitata si può desumere dalla dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento, dall'anagrafe tributaria oppure dalla classificazione ATECO risultante dall'iscrizione in C.C.I.A.A..

4. Alle aree scoperte è applicata la categoria del presente regolamento cui appartiene l'insediamento principale.

5. Qualora nelle medesime unità immobiliari o aree scoperte siano esercitate differenti tipologie di attività sarà attribuita sull'intera superficie la categoria relativa all'attività prevalente.

6. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli indicati al comma 2, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Art. 14 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa unitaria del tributo è ridotta per i casi sotto indicati e con le modalità rispettivamente indicate:

- a). per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%; si intende uso stagionale quello non superiore a sei mesi nell'anno;
- b). abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%;
- c). fabbricati rurali ad uso abitativo, in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 del D. L. 557/93 e s. m. i.: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente, saranno concesse a domanda degli interessati, da presentare nella denuncia resa ai sensi dell'art. 19 o con richiesta successiva. Qualora vengano meno i requisiti per poterne beneficiare, il soggetto passivo è obbligato a dichiararlo con le medesime modalità per la richiesta.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, di cui alle lettere a) b) c), avranno effetto dall'anno successivo a quello di richiesta. I medesimi termini valgono anche quando vengono meno i requisiti per poterne beneficiare.

4. Nelle zone situate fuori dall'area di raccolta dei rifiuti e precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista più di 500 mt dall'accesso all'area privata, il tributo è dovuto nella misura del quaranta per cento della tariffa.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tale abbattimento è riconosciuto previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e ai competenti uffici comunali.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla quota fissa che su quella variabile.

7. Qualora si verificano le condizioni per poter beneficiare di più di una riduzione disciplinata dal presente articolo, sarà applicata quella più favorevole al contribuente, senza possibilità di cumulo.

Art. 15 - Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche

1. A coloro che conferiranno rifiuti differenziati al Centro Ambiente, sarà applicata una riduzione da calcolarsi sulla base della quantità annua depositata al 31 Dicembre di ciascun anno. Il rifiuto denominato differenziato sarà la sommatoria delle quantità di rifiuti conferiti distinti per tipologie moltiplicate per i seguenti coefficienti determinati in base alla tipologia dei rifiuti, all'utilizzo derivanti dal recupero, alla rilevanza sull'inquinamento ambientale prodotto da un eventuale scarico abusivo di rifiuti particolarmente tossici o nocivi:

I coefficienti da applicare saranno i seguenti:

TIPO DI RIFIUTO	COEFFICIENTE
- CARTA	1
- VETRO	0,7
- PLASTICA	1,5
- SCARTI DI GIARDINAGGIO	0,4
- INGOMBRANTI METALLICI	0,4
- INGOMBRANTI NON METALLICI	0,2
- INERTI	0,1
- ALLUMINIO	5
- PILE	1
- FARMACIE	1
- RUP/TF	0,5
- ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,1
- STRACCI	1,2
- OLII VEGETALI	1
- OLII MINERALI	0,8
- FRIGORIFERI	0

2. La riduzione di cui al comma 1 verrà applicata, fino a concorrenza della stessa con l'ammontare totale dell'imposta annua da addebitarsi, sulla base dei conferimenti effettuati nell'anno precedente, determinata in base alle quantità di cui al seguente prospetto:

CONFERIMENTO	RIDUZIONE
Da 50 a 100 Kg.	€ 10,33
Da 101 a 200 Kg.	€ 15,49
Da 201 a 300 Kg.	€ 20,66
Da 301 a 400 Kg.	€ 25,82
Da 401 a 500 Kg.	€ 30,99
Oltre 500 Kg.	€ 36,15

3. La quantificazione delle quantità di materiale conferito continuerà ad essere effettuata dal soggetto gestore del servizio di smaltimento, attualmente Hera spa;

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, fino a quando le procedure informatiche dell'ente, non consentiranno l'inserimento diretto della riduzione nella comunicazione dell'importo dovuto, saranno tramutate in assegni da spedire alla residenza di ciascun contribuente.

Art. 16 - Riduzioni per avvio al recupero utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

3. La riduzione così determinata può essere concessa solo qualora il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

4. La riduzione può essere concessa nella misura massima del 35% della quota variabile del tributo.

5. Al fine del calcolo della riduzione di cui al presente articolo, i titolari delle utenze non domestiche interessati sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo apposita richiesta attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati, anche in formato elettronico, copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque effettuare opportune verifiche tramite il proprio Ufficio Ambiente ovvero richiedere ai contribuenti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

6. La riduzione di cui al presente articolo sarà calcolata a consuntivo compensandola con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

Art. 17 - Agevolazioni speciali

1. Il Comune, nell'ambito dei propri interventi socio-assistenziali, accorda a particolari categorie di utenza e alle famiglie residenti di anziani o che versino in condizione di disagio sociale ed economico, l'esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo, secondo i seguenti criteri agevolativi:

A – Esenzione totale per le scuole materne statali, per le scuole elementari statali (ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 artt. 107 e 159), nonché per le scuole medie statali;

B – Esenzione totale per i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione;

D- Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente da parte del Comune di Gemmano, o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità – Servizi Sociali

E – Esenzione totale per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da persone ultrassessantacinquenni, o con età inferiore purchè totalmente e permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%, che conducono direttamente tali abitazioni e con reddito complessivo non superiore a € 6.197,48 annui lordi per persona se in affitto ed a € 5.681,23 annui lordi per persona se in abitazioni di proprietà, escludendo dal calcolo di detti limiti:

- a) i redditi derivanti dalla proprietà della casa e relative pertinenze;
- b) i redditi derivanti da emolumenti percepiti per lavori socialmente utili,
- c) tutti i redditi esenti ai fini IRPEF;
- d) i redditi derivanti da emolumenti arretrati.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune di Gemmano può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste, Allorchè vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 18 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, sindacali, religiose, assistenziali, politiche, celebrative e del tempo libero la tariffa, rapportata a giorno, è maggiorata del 25%.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non prevedano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo eccetto i casi in cui le occupazioni medesime non comportino attività di vendita, di somministrazione o comunque non abbiano rilevanza economica.

7. Alle occupazioni temporanee iniziate dal 01/01/2013 alla data di approvazione delle tariffe per il medesimo anno è applicato un tributo giornaliero calcolato sulla base delle tariffe in vigore per la Tarsu 2012, salvo conguaglio.

8. In caso di occupazione abusiva il tributo dovuto è recuperato unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

TITOLIV PROCEDURE E SANZIONI

Art. 19 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate;
- d) si verificano delle variazioni negli occupanti delle utenze domestiche non residenti di cui all'art. 12, comma 3 e seguenti;
- e) si verifica la cessazione del possesso dei requisiti per poter beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere b e seguenti.

3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio o è stata variata l'utenza.

4. La dichiarazione di cessazione di cui al comma 2, lett. c), dà diritto al rimborso o allo sgravio del tributo a decorrere dal giorno in cui questa è avvenuta.

5. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fermo restando che il tributo non è comunque dovuto per le annualità successive se l'utente che l'ha prodotta dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. Se la dichiarazione di cessazione non viene presentata ovvero viene presentata tardivamente ma nel frattempo sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, i precedenti occupanti/detentori sono cancellati, anche d'ufficio, con decorrenza data inizio della doppia imposizione.

7. La dichiarazione è presentata su apposito modello predisposto dal Comune e dovrà obbligatoriamente contenere i dati catastali, la via e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero interno, ove esistente.

8. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

9. Per nuove occupazioni o variazioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 - Riscossione

1. Il Comune riscuoterà direttamente o tramite apposita soc. specializzata il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento bonari.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 201/2011, per il versamento del tributo, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello F24 o apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato all'avviso di cui al comma 1.

3. Il tributo viene liquidato in tre rate aventi le seguenti scadenze:

- a) 31/07: prima rata;
- b) 30/09: seconda rata;
- c) 30/11: terza rata;
- d) 30/09: scadenza della rata unica.

4. Per l'anno 2013 il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:

- a) 30/09: prima rata;
- b) 31/12: seconda rata;
- c) 30/09: rata unica.

5. Qualora alla data di scadenza delle prime rate non siano ancora state approvate le tariffe annuali, le medesime sono calcolate sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 21 - Attività di controllo e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 Regolamento generale delle entrate tributarie comunali è designato il funzionario responsabile del tributo sui rifiuti e sui servizi.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3.Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14, commi dal 38 al 43, del D. L. 201/2011, nell'art. 1, commi dal 161 al 170 della L. 296/2006 e nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali nei casi di:

-mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2;

-omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione;

-omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 19, comma 2, lettere a) e b), del presente Regolamento.

4.Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31/12/92 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

T I T O L O V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie

1.Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

2.Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares) si considerano valide le dichiarazioni già presentate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/93 (Tarsu), compresa la richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni ancora compatibili.

Art. 23 - Norma di rinvio

1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 14 del D. L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni.



Comune di Gemmano (RN)

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it URL: comune.gemmano.rn.it

☎ 0541 - 85.40.60 / 85.40.80 📠 0541 - 85.40.12 📞 328-1503823

SERVIZIO TRIBUTI-TA.R.E.S.

ALLEGATO "A" - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- - rifiuti di carta, cartone e similari;
- - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- - imballaggi primari
- - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- - frammenti e manufatti di vimini e sughero, - paglia e prodotti di paglia;
- - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- - feltri e tessuti non tessuti;
- - pelle e simil - pelle;
- - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- - nastri adesivi e abrasivi;
- - cavi e materiale elettrico in genere;
- - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- - accessori per l'informatica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **(con i poteri spettanti al Consiglio Comunale)**

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;

Visto il regolamento allegato alla proposta suddetta;

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi [T.A.R.E.S. ("TAriffa Rifiuti E Servizi")]** che si intende integralmente richiamata la quale, congiuntamente al regolamento ad essa allegato, diviene deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gemmano.

Inoltre, stante l'urgenza di dover assumere altri conseguenti atti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Angelo Cevoli)

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt.Dirett.Area Economico/Finanziaria
(Angelo Cevoli)

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rosanna Furi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppe Mario Puzzo)

E' copia conforme all'originale

Gemmano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente deliberazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. _____ in data _____

Gemmano, li 22.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Filipucci)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO